CITTA' DI
CASSANO MAGNAGO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 90 del 29.11.1999.
Modificato con deliberazione di C.C. n. 131 del 18.12.2000.
Modificato con deliberazione di C.C. n. 52 del 30.11.2005.
Modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 30.01.2008.
Modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 13.03.2012.

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1
Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali;
2. Le disposizioni del Regolamento sono dirette ad individuare le modalità di gestione, di accertamento e di riscossione delle entrate, stabilendo anche limiti di esenzione per importi valutati di modica entità;
3. Non sono oggetto di disciplina l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, essendo applicabili le relative disposizioni di legge vigenti, alle quali si rinvia espressamente;
4. Non sono altresì oggetto di disciplina le modalità di applicazione delle singole entrate tributarie, eventualmente regolamentate in modo specifico per ciascun tributo, nonché l'applicazione dell'istituto dell'autotutela e l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione. Per tali casi si intendono qui espressamente richiamati i particolari regolamenti tributari adottati;
5. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale.

Articolo 2
Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art.23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali;
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 2-bis.
Termini di pagamento

1. Ogni entrata comunale deve essere pagata nel termine fissato per ciascun cespite.
2. Ove non diversamente previsto, il pagamento deve avvenire entro trenta giorni da quando è stato ricevuto l'invito a pagare.
3. Il mancato pagamento di un'entrata di natura non tributaria, comporta di norma la sospensione della prestazione comunale per la quale è dovuto il corrispettivo, e la sua ripresa è condizionata al pagamento del debito e di una somma di denaro pari al 50% dell'ultima entrata dovuta a titolo di acconto sulle future prestazioni da conguagliare alla cessazione del rapporto con il Comune.

Articolo 3

Determinazione delle aliquote, tariffe e prezzi

1. Al consiglio comunale compete la determinazione di aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relativi alle entrate di propria competenza, ferme restando le disposizioni previste nel D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni nell'ipotesi in cui l'ente versi in stato di dissesto;
2. La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Articolo 4
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti;
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

TITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 5
Forme di gestione delle entrate

1. La scelta delle forme di gestione delle entrate, di competenza del Consiglio comunale ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, è operata con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità;
2. Per ciascuna entrata, possono essere determinate una delle forme di gestione previste dall'art.52, comma 5, del D.Lgs. 446/97. Tali forme sono:
   a) gestione diretta in economia dell'accertamento del tributo, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 27, 30, 31 e 32 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
   b) affidamento a terzi, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del tributo, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi per il contribuente;

3 In caso di affidamento a terzi di cui alla lettera b) del precedente comma 2, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
   a) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
   b) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
   c) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare

del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

d) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

4 Le attività di accertamento e liquidazione delle somme dovute, nel caso di affidamento in gestione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità previste nella convenzione che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto;

5 Nel caso di gestione diretta dell'attività di liquidazione e accertamento, il Comune potrà comunque utilizzare la collaborazione strumentale di terzi per le operazioni di rilevazione, acquisizione ed elaborazione dei dati, delle informazioni e delle notizie utili ai fini dell'attività istituzionale di controllo. I rapporti tra Comune e soggetti terzi incaricati delle predette operazioni saranno regolati secondo le modalità contrattualmente stabilite.

Articolo 5 bis
Riscossione delle entrate comunali

1. Le entrate comunali la cui riscossione non è affidata in concessione a terzi si riscuotono mediante pagamento alla tesoreria comunale.
2. Il pagamento di un'entrata comunale alla tesoreria comunale può avvenire in uno dei seguenti modi:
   a) Versamento diretto alla Tesoreria comunale in esenzione di qualsiasi commissione o spesa;
   b) Versamento mediante conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
   c) Bonifico bancario a favore della tesoreria comunale con valuta alla data di scadenza del debito;
   d) Con carta di credito o bancomat nei casi in cui tale sistema risulti operativo.
3. Il debito a favore del Comune si considera estinto dalla data in cui risulta effettuato il versamento a favore della tesoreria comunale.
4. L'onere della prova del pagamento spetta al debitore.
5. Alla riscossione coattiva delle entrate non pagate nei termini si procede mediante ruolo formato a norma del D. Lgs 13 aprile 1999, n.112 e successive modificazioni, o con l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del R.D. 14.04.1910, n. 639.
6. I diritti di segreteria per l'attività negoziale comunale, si riscuotono per i contratti di valore superiore a complessive euro 2.600,00 oltre i.v.a..

Articolo 5 ter
Disposizioni in materia di interessi

1. Per il ritardato pagamento di entrate comunali si applicano gli interessi e le sanzioni pecuniarie previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti.
2. La misura degli interessi dovuti è pari a quella del tasso legale vigente nel periodo in cui il ritardo si è consumato.
3. Gli stessi interessi si applicano anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di quote indebite di entrate.
4. L'interesse decorre dalla data in cui il pagamento indebito è avvenuto fino alla data di emissione del mandato di pagamento del rimborso.

5. Gli interessi decorrono dalla data di scadenza del debito verso il Comune.
6. La disposizione di cui al secondo comma del presente articolo, si applica anche per i periodi d'imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6
Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrate, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo;
2. Il Funzionario Responsabile:
   a) cura tutte le operazioni necessarie all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività di riscossione, controllo, verifica e accertamento;
   b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
   c) appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, ordinaria e coattiva, anche qualora il servizio sia affidato a terzi;
   d) cura il contenzioso tributario;
   e) dispone i rimborsi;
   f) esercita il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione, in conformità a quanto previsto per legge e disciplinato dai rispettivi regolamenti se istituiti;
   g) si occupa dei rapporti con il concessionario della riscossione;
   h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
3. Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Articolo 7
Attività di verifica e controllo

1. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del Peg ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Articolo 8
Attività di accertamento e liquidazione

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito;
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente;
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione, o mediante raccomandata a/r.

Articolo 8 bis
Disposizioni in materia di ravvedimento

1. La riduzione della sanzione amministrativa ad un quinto prevista dalla lettera b) dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/97, si applica se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore.

TITOLO III

VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 9
Modalità dei versamenti

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
   a) il concessionario della riscossione dei tributi;
   b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
   c) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
   d) il versamento tramite il sistema bancario.
2. La norma suddetta non si applica nei casi in cui altri regolamenti comunali individuino modalità specifiche di pagamento (ICI, TARSU, PUBBLICITA' e AFFISSIONI).

Articolo 10
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo;
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale;
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione;
4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

Articolo 11
Sospensione e differimento dei termini per i versamenti

1. Con determinazione del funzionario responsabile i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere rateizzati, sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti che si trovino in situazioni particolari, quali:

a) gravi calamità naturali;
b) particolari situazioni di disagio economico o sociale, individuate con criteri fissati nella medesima determinazione;
c) cause di forza maggiore (ricoveri ospedalieri, decessi) che impediscono al contribuente di effettuare i versamenti tempestivamente;
d) a favore dei residenti del comune di Cassano Magnago che abbiano perso il lavoro a seguito cessata attività del datore di lavoro sono sospesi fino a 2 anni i versamenti dell'imposta comunale sugli immobili e della tariffa igiene urbana. Decorso tale termine, su richiesta, gli importi sospesi potranno essere versati, a seguito di accordo con il responsabile dell'imposta, in rate mensili fino ad un massimo di dodici rate.

2. Per le entrate tributarie, anche riferite a periodi d'imposta arretrati, e patrimoniali, gestite in economia diretta è ammessa la rateizzazione del pagamento alle condizioni nei limiti seguenti:

- non si procede alla rateazione di importi complessivamente inferiori ad Euro 500,00;

- la ripartizione del pagamento avviene secondo un piano predisposto dall'ufficio competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni in esso contenute, per una durata complessiva della rateazione comunque non superiore a 24 mesi;

- la rateazione potrà essere concessa dal competente Responsabile d'Area per una durata complessiva non superiore a 36 mesi su richiesta dell'interessato, corredata dalla dimostrazione che il medesimo versi in condizioni di disagio personale, familiare o economico e previo accertamento da parte dell'Ufficio Servizi sociali della sussistenza di dette condizioni;

- eccezionalmente, il Responsabile d'Area ha facoltà di concedere la rateizzazione per importi inferiori ad Euro 500,00, fino un massimo di n. 12 rate, su dichiarazione dell'interessato che lo stesso versi in disagiate condizioni economiche, accertate dall'ufficio dei servizi sociali.

La scadenza temporale delle rate è fissata nell'ultimo giorno di ciascun mese. Il mancato versamento anche di una sola rata protratto oltre 5 giorni dalla scadenza comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di corrispondere il debito residuo in un'unica soluzione ed entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Gli importi delle singole rate non possono essere inferiori a Euro 50,00.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono applicati gli interessi legali in vigore al momento dell'emissione del provvedimento di rateazione.

I provvedimenti di rateazione devono essere disposti in due copie una per l'ufficio ed una per il contribuente.

Nel caso in cui il debito risulti superiore a €. 10.000,00 il provvedimento di rateizzazione deve essere subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 del Codice Civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. Tale garanzia dovrà essere commisurata al totale delle somme dovute (comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi ed oneri accessori) ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

La dilazione può essere autorizzata esclusivamente in mancanza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento delle singole rate.

Qualora esistano fondati motivi sull'esigibilità del contribuente l'ufficio può negare la rateizzazione anche in presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti.

3. La norma di cui al comma precedente non si applica al contributo di costruzione di cui all'art. 43 della L.R. n. 12/05.

Articolo 11bis
Rateazione sanzioni amministrative al codice della strada

L'entità della somma dovuta deve risultare superiore ad Euro 500,00, sia nel caso di un'unica e singola sanzione, sia in quello in cui il predetto importo risulti superato dalla somma totale anche di più e diverse sanzioni a carico del medesimo trasgressore, sia esso persona fisica o impresa, come risultante dagli atti d'ufficio.

La ripartizione del pagamento avviene secondo un piano predisposto dall'ufficio competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni in esso contenute, per una durata complessiva della rateazione comunque non superiore a 24 mesi.

Eccezionalmente per importi inferiori ad Euro 500,00 il Funzionario Responsabile ha facoltà di concedere la rateizzazione fino un max di 12, su dichiarazione dell'interessato che lo stesso versi in disagiate condizioni economiche accertate dall'ufficio dei servizi sociali.

La scadenza temporale delle rate è fissata nell'ultimo giorno di ciascun mese. Il mancato versamento anche di una sola rata protratto oltre 5 giorni dalla scadenza comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di corrispondere il debito residuo in un'unica soluzione ed entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
Protratto tale termine si procederà all'iscrizione a ruolo del debito residuo.

Gli importi delle singole rate non possono essere inferiori a Euro 50,00.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono applicati gli interessi legali in vigore al momento dell'emissione del provvedimento di rateazione.

L'Istituto della concessione del pagamento rateizzato delle sanzioni amministrative al Codice della Strada non potrà mai in alcun caso trovare analoga applicazione per le violazioni per le quali sia già trascorso il termine di Legge espressamente previsto ed indicato per il pagamento in misura ridotta delle stesse, se non diversamente stabilito da altra Autorità superiore competente a giudicare in materia, ovvero quello previsto per evitare la formazione dei ruoli.

I provvedimenti di rateazione devono essere disposti in due copie una per l'ufficio ed una per il contribuente.

Nel caso in cui il debito risulti superiore a €. 10.000,00 il provvedimento di rateizzazione deve essere subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 del Codice Civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. Tale garanzia dovrà essere commisurata al totale delle somme dovute ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

La dilazione può essere autorizzata esclusivamente in mancanza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento delle singole rate.

Qualora esistano fondati motivi sull'esigibilità del contribuente l'ufficio può negare la rateizzazione anche in presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti.

Articolo 12
Limiti di esenzione per riscossione, accertamenti e rimborsi

1. Tenuto conto dei costi diretti e indiretti delle attività di controllo e di riscossione:
a) il versamento delle imposte comunali non è dovuto e non sono effettuati i rimborsi, qualora l'ammontare risulti pari o inferiore al medesimo importo applicato per la dichiarazione dei redditi;
b) non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato per i crediti relativi ai tributi erariali. Tale disposizione non si applica qualora al credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo;

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'Ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, è autorizzato a non procedere alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva, nonché all'evasione delle richieste di rimborso.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 14
Decorrenza e validità

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'anno successivo all'approvazione.